



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



REGIONE LIGURIA



Università degli Studi  
di Genova



Provincia di Savona

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA RELATIVA AL SISTEMA DI CALCOLO HPC E SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MERITO ALLA “INFRASTRUTTURA DI RICERCA PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI IN SCENARI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO” A VALERE P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 1 “RICERCA ED INNOVAZIONE” - AZIONE 1.5.1 – “SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I SISTEMI REGIONALI”.**

Codice CIG 8519055295

Codice CUP G51B20000130007

**CIMA Research Foundation - Fondazione CIMA**

*International Center on Environmental Monitoring - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale*

Campus Universitario ▪ Via Armando Magliotto, 2 ▪ 17100 Savona (IT) ▪ [info@cimafoundation.org](mailto:info@cimafoundation.org) ▪ Tel. +39.019230271 ▪ Fax +39.01923027240

P.IVA / VAT 01503290098 ▪ C.F. / F.C. 92085010095



[www.cimafoundation.org](http://www.cimafoundation.org)





## Sommario

ART. 1- OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 3 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.....	5
ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	5
ART. 7 – SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	9
ART. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CONTESTAZIONI.....	11
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	11
ART. 11 - PENALITÀ.....	12
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	15
ART. 13 – RISARCIMENTO DEL DANNO .....	17
ART. 14 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	17
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	18
ART. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	18
ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	19
ART. 18 – RINVIO ALLE LEGGI.....	20
ART. 19 – FORO COMPETENTE .....	20
ART. 20 – PRIVACY .....	20

## ART. 1- OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale l'affidamento della fornitura di un sistema di calcolo HPC comprensiva del servizio di assistenza come meglio specificati nella sotto riportata tabella.

Fondazione CIMA sta implementando la procedura "Infrastruttura di Ricerca per la Protezione Civile e per la gestione delle risorse naturali in scenari di cambiamento climatico" a valere P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – Asse 1 "Ricerca ed Innovazione" - Azione 1.5.1 – "Sostegno alle infrastrutture di Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali".

La presente fornitura consentirà l'accorpamento e il potenziamento delle presenti infrastrutture DRIHM e Sala Situazioni già attive presso Fondazione CIMA. Ciò consentirà un sostanziale miglioramento delle capacità di previsione meteorologica e idrologica a breve e brevissimo termine per alluvioni, incendi, frane e in generale per eventi meteorologici estremi a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile Italiana, della Regione Liguria e delle imprese liguri nel settore ambientale.

L'importo complessivo a base di gara è pari a Euro 431.000,00 (quattrocentotrentunomila/00), oltre I.V.A. come meglio specificato nella sotto riportata tabella.

Gli oneri del personale relativi al servizio di assistenza sono quantificati in euro 19.837,48

Prodotto	Prezzo Unitario	Quantità	TOT.
Forniture			
Server gestione Utenti	8.042,85 €	3,00	24.128,54 €
Server di calcolo HPC	27.843,82 €	8,00	222.750,55 €
Storage Server 2U + Licenza BeeGFS 3YL3	28.020,24 €	4,00	112.080,97 €

Switch Ethernet 48 porte	1.037,79 €	2,00	2.075,57 €
Switch 40 porte HDR Mellanox QM8700 + 39 Cavi da 2mt	20.392,51 €	2,00	40.785,02 €
Rack 42U	2.179,35 €	1,00	2.179,35 €
Servizi			
Supporto 3 anni di livello enterprise sul software	24.000,00 €	1,00	24.000,00 €
Giornata on-site di consulenza e training	1.500,00 €	2,00	3.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>			<b>431.000,00 €</b>

L'importo di contratto è fissato "a misura" ed è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare la fornitura ultimata a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Committente, anche se non espressamente indicate nella presente Specifica, ma comunque necessarie per l'esecuzione della fornitura nei termini contrattuali.

In particolare, l'importo si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura come descritto successivamente all'art. 7.

#### ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto in merito all'esecuzione del contratto in via d'urgenza dall'art. 8, comma 1, lett. a, della Legge 120/2020.

L'attività di supporto triennale così come descritta all'art.7 prenderà avvio dopo l'emissione, in contraddittorio, del certificato di regolare esecuzione.



### ART. 3 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

### ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- i moduli di offerta per la fornitura (allegato al disciplinare di gara)
- la garanzia definitiva.

### ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto tra Fondazione CIMA e l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del contratto che regola reciprocamente i rapporti tra Fondazione CIMA e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante a Fondazione CIMA per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di Fondazione CIMA per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

### ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'art. 106 del D.Lgs 50/2016

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da Fondazione CIMA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

#### ART. 7 – SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura nel suo complesso è volta ad aumentare la capacità di calcolo ed efficienza delle risorse computazionali presenti in Fondazione CIMA, permettendone l'accesso ad una platea maggiore grazie ai nuovi servizi ed alla nuova configurazione cluster proposta. Viene inoltre aggiornata e potenziata la consolle di accesso ai dati, locata nella sala operativa, adeguandola alle nuove caratteristiche dei prodotti.

Conseguentemente il cluster sarà composto da:

- 3 server per la gestione utenti, distribuzione processi ed amministrazione dello storage filesystem, così configurati: Server 1U singolo socket AMD Epyc - alimentazione 500W hot plug ridondante - 1 CPU AMD Epyc 24-Core 48Threads 7402P 2,80Ghz 128MB cache - 8 moduli RAM da 32GB DDR4-3200 Reg. ECC - 1 controller RAID 12Gb/s SAS/SATA 8Port PCI-EX che supporti i livelli di RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 con battery cache - 2 dischi Intel S4510 480GB 2,5" SSD SATA III - 3 dischi Intel S4510 1920GB 2,5" SSD SATA III - Scheda video integrata - 1 scheda di rete da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - 2 porte di rete



10 Gigabit 10GBase-T - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 -  
Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti.

- 8 Server di calcolo HPC da 4 nodi ciascuno, così configurati: Server 2U Quad Node Dual Socket AMD - alimentazione 2200W hotplug ridondante, composti da 4 nodi Dual AMD Epyc 7000 (totale 32 nodi):

- Ogni nodo sarà così configurato: 2 processori AMD Epyc 24-Core 7402 2,80Ghz 128MB - 8 moduli RAM da 16GB DDR4-3200 Reg. ECC - 6 porte SATA III - 1 Disco Intel S4510 240GB 2,5" SSD SATA III - 1 Disco Intel S4510 960GB 2,5" SSD SATA III - Backplane SAS/SATA 6 dischi - Scheda video integrata - 1 scheda LAN da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - 1 scheda rete da 1GbE DualPort RJ-45 - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti.

- 4 Storage Server 2U Dual Socket Intel, così configurati: Server 2U Dual Socket Intel - 24 bays SAS/SATA + 2 rear NVMe - 2 processori Xeon 20-Core 6230 2,1Ghz 27.5MB - 12 moduli RAM da 32GB DDR4-2933 Reg. ECC - 1 controller RAID SAS3 (12Gbps) con supporto livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 + battery backup cache - 1 controller RAID SAS/SATA 8Port PCI-EX con supporto fino a 240 SATA o SAS port, 2 GB RAM, connettività PCIe 3, supporto livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, cache memory + batteria tampone - 2 dischi Intel S4510 240GB 2,5" SSD SATA III - 2 dischi Intel P4610 1.6TB NVMe 2,5" PCI-Ex 3.1 x4 - 22 dischi HGST 12TB SAS III 7.200 RPM 256MB 512E He - 1 backplane da 2 posti SATA - 1 backplane da 24 posti SAS/SATA con SAS Expander - 2 slot per NVMe M.2 - Scheda grafica integrata - 1 scheda di rete 10GbE QuadPort SFP+ Module - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 - 1 scheda di rete da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti

- 4 Licenze Licenze BeeGFS.

- 2 Switch Ethernet 48 porte 10/100/1000 + 4 port SFP+ per Uplink - L3 - Managed, rack mountable.

- 2 Switch 40 porte HDR (200Gb/s) Port Managed, Mellanox Quantum QM8700 40P HDR P2C con 1 anno di garanzia Silver, rack mountable.

- 39 cavi da 2mt Passive Copper Hybrid HDR 200 to 2x100Gb/s



- 1 Rack da 42U colore nero con porte grigliate dimensioni 800x1200 - 1 PDU da 16A 1P - 20xC13:4xC19

Sarà compreso nella fornitura:

- Il trasporto.
- Installazione e configurazione del cluster HPC/HA presso la sala server di Fondazione CIMA al piano primo di Via Magliotto 2, 17100 Savona; da parte di un tecnico HW specializzato. Dovrà quindi comprendere tutti i cavi Ethernet (doppi per garantire l'alta affidabilità), di alimentazione e qualunque cavo necessario per il funzionamento del cluster.
- Il deployment, da parte di tecnici specializzati, di un sistema di calcolo distribuito HPC, comprensivo di gestione accesso utenti, sicurezza, gestione code, gestione risorse, monitoring ed alerting. Dovrà comprendere compilatori per processori AMD, librerie numeriche e scientifiche, MPI, OpenMP.

Sarà, inoltre, richiesto:

- Due giornate on site di consulenza e training su software HPC.
- Supporto 3 anni di livello enterprise sul software, comprensivo di ticket, mail dedicata, call centre con risposta 7x24x365: tutti i giorni, festività nazionali o locali comprese.

Tempi di presa in carico delle criticità: bassa priorità il giorno lavorativo successivo, media e critica entro quattro ore.

Critica: disservizio completo oppure che blocca completamente l'utente

Media: disservizio che blocca parzialmente l'utente

Bassa: disservizio che non genera problemi di lavoro all'utente

Intervento di specialisti in loco:

- per la risoluzione di problemi critici il giorno lavorativo successivo
- aggiornamenti e correzione di bug entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione.





- Il deployment di BeeOnd ([https://doc.beegfs.io/latest/advanced\\_topics/beeond.html](https://doc.beegfs.io/latest/advanced_topics/beeond.html)) per la gestione dello storage.
- Il deployment di Singularity (<https://singularity.lbl.gov/>) per la gestione dei container in ambiente HPC.
- Il Supporto enterprise per 3 anni del software BeeGFS: analisi e soluzione di problemi da remoto con accesso via ssh, ispezione del codice per un'analisi dettagliata, sviluppo di patch con versioni di aggiornamento anticipate, consulenza per l'uso di metodi di ottimizzazione delle prestazioni in ambiente HPC.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a svolgere la fornitura oggetto del presente Capitolato speciale di appalto secondo quanto previsto all'art. 7.

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.



## ART. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CONTESTAZIONI

Ogni singola fornitura sarà sottoposta a verifica al fine di accertarne la piena rispondenza alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato, se ritenuto necessario, sottoposta ad analisi per accertare la conformità dei dati tecnici rispetto a dette specifiche tecniche. Qualora dopo le predette operazioni, il prodotto fornito risultasse non conforme, Fondazione CIMA potrà in pieno diritto rifiutarlo, applicando le penali per ritardata consegna fino al completamento della fornitura con prodotto conforme.

Potranno altresì essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche, che sia ritenuto possano essere poste nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione delle penali per ritardata consegna.

La impresa fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di verifica, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo/verifica, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partire in consegne successive.

## ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### ART. 11 - PENALITÀ

Fondazione CIMA effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta fornitura rispetto alle norme prescritte nella presente specifica tecnica.

Qualora i tempi sopra indicati non fossero rispettati, Fondazione CIMA si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- ritardo della consegna della fornitura, così come indicata nell'art. 2: 100 euro per ogni giorno;
- ritardo nei tempi di intervento per la fase di supporto, riferita all'art 7 così come di seguito indicate:

Tempi di presa in carico delle criticità: bassa priorità il giorno lavorativo successivo (100 euro per ogni giorno successivo), media e critica entro quattro ore (50 euro per ogni ora successiva).

Critica: disservizio completo oppure che blocca completamente l'utente

Media: disservizio che blocca parzialmente l'utente

Bassa: disservizio che non genera problemi di lavoro all'utente

Intervento di specialisti in loco:

- per la risoluzione di problemi critici il giorno lavorativo successivo (500 euro per ogni giorno successivo)
- aggiornamenti e correzione di bug entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione (500 euro per ogni giorno successivo).

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;

- i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- l) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.
- n) in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

## ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dal presente Capitolato la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Fondazione CIMA;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 30 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice di comportamento di Fondazione CIMA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti del Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo Fondazione CIMA sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice

- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge;
- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'fornitore provvisorio o il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Fondazione CIMA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque





per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Fondazione CIMA può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto. La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### ART. 13 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

#### ART. 14 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a Fondazione CIMA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva Fondazione CIMA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali

#### ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di Fondazione CIMA, è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 40% della categoria prevalente.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

#### ART. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione della fornitura e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per 3 anni dalla stipula del contratto e comunque fino alla scadenza del servizio di assistenza.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Capitolato d'Appalto.

Tale garanzia sarà svincolata da Fondazione CIMA allo scadere del terzo anno e comunque alla scadenza del servizio di assistenza.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.



Fondazione CIMA ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Fondazione CIMA può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura al termine della fornitura, indicando i numeri di CIG e CUP, relativamente alla fornitura dei servizi oggetto di gara.

La fattura sarà pagata a 30 giorni data fattura fine mese subordinatamente alle verifiche con esito positivo effettuate dal DEC.

Il pagamento della fattura emesse avverrà tramite bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese previa verifica della regolarità contributiva DURC.

La fattura dovrà riportare i numeri di CIG e CUP e il codice IBAN del Conto Corrente dedicato (ai sensi dell'art.3 L. 136/10 e s.m.i.). Sull'importo netto contabilizzato in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) come previsto dall'Art. 30 comma 5bis) del D.Lgs. 50/2016. Tale ritenuta sarà svincolata dopo l'approvazione della Stazione Appaltante del certificato di Verifica di Conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



Fondazione CIMA applica il metodo “split payment” o “scissione dei pagamenti” ed In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018, dal 01 gennaio 2019 la fatturazione dovrà essere elettronica, pertanto si indica di seguito il Codice Univoco di Fondazione CIMA: 7HE8RN5.

#### ART. 18 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D.Lgs. 50/2016).

#### ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza del Foro di Savona.

#### ART. 20 – PRIVACY

L'Operatore Economico aggiudicatario si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Fondazione CIMA vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

Fondazione CIMA e l'Operatore Economico daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### ART. 21 – OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL SISTEMA QUALITA'

Il concorrente è a conoscenza che Fondazione CIMA ha adottato: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, IL CODICE DI COMPORTAMENTO e un SISTEMA QUALITA' che dichiara di aver letto dal sito aziendale <https://www.cimafoundation.org> e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi ai succitati documenti e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e ad adeguarsi a essi.



Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente, manleva fin d'ora Fondazione CIMA per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Savona 16 novembre 2020

Il Direttore di Gestione

Dott.ssa Luisa Michela Colla